

Edizione di giovedì 29 novembre 2018

ADEMPIMENTI

Più tempo per l'emissione con l'e-fattura differita

di Alessandro Carlesimo

IVA

Regime Iva dei trasferimenti di quote di emissione

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

Mense aziendali: servizi sostitutivi anche tramite “App Mobile”

di Luca Caramaschi

CONTENZIOSO

Il termine di costituzione decorre dalla ricezione dell'atto

di Luigi Ferrajoli

IVA

Rimborso Iva indebita a partire dalla restituzione all'acquirente

di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

Più tempo per l'emissione con l'e-fattura differita

di Alessandro Carlesimo

L'entrata in scena dell'e-fattura è stata accompagnata dall'introduzione di una serie di tasselli normativi di cui si deve tener conto in sede di fatturazione delle operazioni. Nel quadro legislativo ancora in via di definizione, **particolare attenzione va rivolta ai nuovi termini di emissione dei documenti.**

All'[articolo 11, comma 1, lett b\), D.L. 119/2018](#), viene prevista l'emissione della fattura entro **10 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)**, superando così il previgente regime che, invece, faceva coincidere il momento di emissione con la data di effettuazione della cessione dei beni o della prestazione di servizi.

Secondo la nuova formulazione, **l'e-fattura dovrà quindi essere trasmessa al sistema di interscambio entro il decimo giorno successivo:**

- alla data di consegna o spedizione, se la cessione ha ad oggetto beni mobili;
- alla data di stipula dell'atto traslativo, se ad essere ceduto è un bene immobile;
- alla data di pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo di emissione della fattura (seppur nel più ampio termine) in caso di **pagamento della cessione dei beni**, qualora l'incasso dell'importo avvenga anteriormente rispetto al momento di effettuazione rilevante.

La rivisitazione dei termini ordinari si è resa necessaria per sedare **le preoccupazioni degli operatori, i quali, difficilmente avrebbero potuto assicurare la trasmissione telematica del documento nei tempi originariamente previsti**. In assenza di questo slittamento temporale il contribuente avrebbe infatti dovuto inviare il file telematico entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione individuato in base ai criteri sopra esposti ([circolare AdE 13/E/2018](#)).

Ciò premesso, **per i contribuenti permane la possibilità di emettere la cd. fattura differita disciplinata dall'[articolo 21, comma 4, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#).**

Ricorrendo a tale strumento, **il lasso di tempo che intercorre dall'effettuazione dell'operazione, all'emissione della correlata fattura, può essere ulteriormente prolungato fino al quindicesimo giorno del mese successivo. L'adozione della e-fattura differita resta comunque subordinata agli adempimenti di ordine formale posti a carico del cedente/prestatore.**

Avuto riguardo alla vendita di beni, viene richiesto che **la cessione sia attestata da un documento di trasporto o altro documento equivalente idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione**, recante altresì l'indicazione dei seguenti dati:

- numero e data del documento;
- data del trasferimento dei beni;
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
- dati identificativi dell'eventuale vettore incaricato del trasporto dei beni.

Nel caso di più cessioni effettuate verso una stessa controparte in giorni diversi del mese, è possibile inoltre ricoprendere le consegne (opportunamente abbinate ai rispettivi documenti di trasporto) in un'unica fattura riepilogativa. **Il differimento al quindicesimo giorno del mese successivo è ammesso anche in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione dei beni, purché sia stato emesso, anticipatamente o contestualmente al pagamento, il richiamato DDT** ([circolare 27/501706/1975](#)).

Parimenti, **nel settore dei servizi la prestazione o le prestazioni effettuate nell'arco del mese possono essere ricondotte ad una e-fattura differita** a condizione che le attività commissionate siano individuabili in un documento idoneo recante il dettaglio delle operazioni effettuate. **Nel silenzio delle norme, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere considerata idonea la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta, da cui risulti con chiarezza la data di effettuazione, le parti contraenti e la prestazione eseguita.**

In tal senso è stato chiarito che può risultare **sufficiente**, ad esempio, la produzione “*del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi*” ([circolare AdE 18/E/2014](#)).

L'Agenzia, nell'ambito degli incontri tenuti con la stampa specializzata, **ha riconosciuto la possibilità di emettere la fattura elettronica differita anche nell'ambito dei servizi professionali** previo il rilascio, da parte del professionista, di un apposito **avviso di parcella** o di una **fattura pro forma**.

Data la moratoria delle sanzioni prevista nella fase di “collaudo” della fattura elettronica, è **prevedibile che l'utilizzo della differita torni in voga soltanto a regime**, ovverosia quando **cesserà il periodo di tolleranza transitorio in pendenza del quale è consentita l'emissione oltre i dieci giorni ed entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'iva.**

Si evidenzia, in ultima istanza, che l'infoltimento dei dati obbligatori da indicare nella fattura agevolerà la verifica del tempestivo assolvimento all'obbligo di emissione, considerato che **il documento conterrà, per espressa disposizione di legge, anche la data di effettuazione ove questa sia antecedente a quella di emissione.**

Al tal proposito, **pur in assenza di uno specifico chiarimento, si ritiene che le vendite plurime**

eseguite nel mese verso un determinato soggetto debbano essere fatturate in modalità differita riportando le singole date di effettuazione delle operazioni, di modo che l'amministrazione finanziaria possa controllare il rispetto (quanto meno formale) dell'intervallo temporale massimo consentito per la trasmissione del file telematico.

Seminario di specializzazione
**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Regime Iva dei trasferimenti di quote di emissione

di Marco Peirolo

Le quote di emissione di gas a effetto serra costituiscono, ai fini Iva, **beni immateriali** la cui compravendita dà luogo, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#), ad una prestazione di servizi soggetta a Iva, con **aliquota ordinaria** (attualmente pari al 22%), mediante il **meccanismo del reverse charge**, ex [articolo 17, comma 6, lett. d-bis\), D.P.R. 633/1972](#).

È quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella **risposta all'interpello n. 69**, pubblicato il 19 ottobre 2018, in merito alla qualifica, agli effetti dell'Iva, delle **quote di emissione di gas a effetto serra**, che l'[articolo 3, lett. pp\), D.Lgs. 30/2016](#) definisce come *"il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo"*.

La classificazione delle predette quote di emissione nell'ambito della categoria delle **prestazioni di servizi** discende, come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 71/2009](#), dalla previsione dell'[articolo 3, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#), che fa riferimento alle *"cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti"*.

L'inquadramento di tali operazioni come **cessioni di beni immateriali** supera, agli specifici effetti dell'Iva, quello previsto dall'[articolo 1, lett. p\), D.Lgs. 129/2017](#), che nel recepire la **Direttiva n. 2014/65/CE** (cd. Direttiva MIFID II) considera le quote di emissione come **strumenti finanziari**.

L'esclusione del regime di esenzione da Iva previsto per questi ultimi è confermato dalla **Commissione europea**, che nelle **Linee guida approvate nell'incontro dell'8 luglio 2016**, ha specificato che la definizione delle **quote di emissione** di cui alla **Direttiva n. 2003/87/CE** come strumenti finanziari alla luce della Direttiva MIFID II non influenza la disciplina Iva ad esse applicabile e, quindi, **non comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di Iva previste per gli strumenti finanziari**. Del resto, come si ricava dal **considerando n. 11 della Direttiva MIFID II**, l'inserimento delle quote di emissione nell'ambito della stessa è finalizzata a **contrastare pratiche fraudolente** che potrebbero compromettere la fiducia nel sistema di scambio delle quote di emissione, istituito dalla **Direttiva n. 2003/87/CE**.

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha anche esaminato il trattamento Iva del trasferimento di quote di emissione nell'ambito di specifici **schemi negoziali di Tolling e Sub-**

Tolling in base ai quali il trasferimento delle quote di emissione, dal *Toller* o dal *Sub-Toller* al *Tollee*, unitamente al pagamento della *Tolling fee*, è parte del complessivo corrispettivo, **in parte in natura e in parte in denaro**, dovuto al *Tollee* per la prestazione di trasformazione del gas in energia elettrica.

Il trasferimento delle quote di emissione deve essere ricondotto **allo schema delle operazioni permutative**, di cui all'[articolo 11 D.P.R. 633/1972](#), sicché si prescinde dall'unitarietà del contratto stipulato tra le parti e ciascuna operazione – effettuata in corrispettivo dell'altra – va assoggettata alla propria disciplina fiscale, con **base imponibile delle singole operazioni pari al “valore normale” dei beni o servizi**, determinato ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#).

In merito agli **adempimenti da porre in essere nell'ambito del contratto di Sub-Tolling**, tenuto conto che il *Sub-Toller* è responsabile delle proprie obbligazioni esclusivamente nei confronti del *Toller*, l'Agenzia ha chiarito che:

- il *Sub-Toller*, a fronte del trasferimento in favore del *Tollee* delle quote di emissione, deve **emettere fattura** nei confronti del *Toller*, soggetto nei cui confronti è obbligato. Tale operazione **non è territorialmente rilevante in Italia**, ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), essendo il *Toller*, nel caso di specie, un soggetto passivo non stabilito in Italia; resta fermo l'obbligo di emettere fattura ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#) con l'annotazione **“operazione non soggetta”**;
- il *Toller*, a sua volta, in relazione alle predette quote di emissione trasferite al *Tollee*, deve emettere **fattura** nei suoi confronti; tale operazione è **territorialmente rilevante in Italia**, ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), essendo il *Tollee* un soggetto passivo stabilito in Italia, con conseguente applicazione del reverse charge di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. d-bis\), D.P.R. 633/1972](#);
- il *Tollee*, per la parte di servizio di *Tolling* remunerata in natura (quote di emissione) emette fattura nei confronti del *Toller*; nel caso in esame, tale operazione non è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), essendo il *Toller* un **soggetto passivo non stabilito in Italia**; resta fermo l'obbligo di emettere fattura ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), con l'annotazione **“operazione non soggetta”**.

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Mense aziendali: servizi sostitutivi anche tramite “App Mobile”

di Luca Caramaschi

Il progresso tecnologico entra a gamba tesa nelle procedure aziendali. Con il **Principio di diritto n. 3 del 08.10.2018** l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei **servizi sostitutivi di mensa aziendale** resi tramite “app” (l'applicazione utilizzabile da **smartphone** e tablet) al fine di comprendere se ad essi, pur resi con la descritta modalità, risulti possibile applicare la disciplina fiscale appositamente prevista per i cosiddetti **“buoni pasto”** (o ticket), da ultimo disciplinata con il **Decreto del MISE datato 07.06.2017** ed entrato in vigore il 09.09.2017.

Principali caratteristiche dei buoni pasto

- *possono essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l'orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali;*
- *possono essere cumulati per un massimo di 8 e non possono essere convertiti in denaro o rivenduti e possono essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;*
- *possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in assenza di pausa pranzo nel proprio contratto di lavoro;*
- *sono nominativi e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare (non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l'acquisto di prodotti di uso alimentare);*
- *devono essere datati e sottoscritti dal titolare: è presente uno spazio riservato all'indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo; diversamente, per i **buoni pasto elettronici**, l'indicazione del titolare è digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non è richiesta l'apposizione di alcuna firma da parte del titolare;*
- *la tassazione rimane invariata rispetto al passato: quelli **cartacei** restano esenti dalle imposte fino al valore di € 5,29; detto importo sale a € 7 per i ticket in **formato elettronico**, incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità (il valore di ogni singolo ticket si intende comprensivo di Iva al 10 per cento per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande).*

Nel presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” sia assimilabile ai predetti **servizi sostitutivi di mensa** aziendale resi a mezzo dei **buoni pasto**, l'Agenzia precisa nel citato **principio di diritto n.3** che lo stesso deve essere trattato fiscalmente nel modo seguente:

- ai fini Irpef, e cioè in capo al **dipendente**, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avviene alle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir,

laddove è disposto che “*Non concorrono a formare il reddito ... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi...*”;

- ai fini Ires, e cioè in capo alla **società**, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, **non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir**;
- ai fini Iva si rendono applicabili le **aliquote ridotte** del 4 e 10 per cento previste nei **numeri 37 e 121** della **Tabella A**, allegata al **D.P.R. 633/1972**.

Sotto tale ultimo profilo, quello dell'Iva, il citato principio di diritto precisa che si riserva di valutare gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della **Direttiva UE 2016/1065 del 27.06.2016** (cosiddetta **“Direttiva sui voucher”**) che dovrebbe avvenire entro la fine del 2018 e che quindi interesserà i **buoni pasto** emessi successivamente al **31 dicembre 2018**.

Si fa presente che ad ora risulta approvato in data 8 agosto 2018 lo schema di decreto legislativo di **recepimento** della citata Direttiva, che prevede una distinzione tra buoni “monouso” e buoni “multiuso”. In virtù delle modifiche apportate dal citato **Decreto MISE** datato 07.06.2017 i **buoni pasto (o ticket)** dovrebbero ricadere nella definizione di **buoni-corrispettivo multiuso**.

Seminario di specializzazione

IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE, FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Il termine di costituzione decorre dalla ricezione dell'atto

di Luigi Ferrajoli

Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite secondo quanto previsto dagli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#), col ministero dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, nonché l'avvocato autorizzato dall'ordine forense di appartenenza; l'[articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#) prevede inoltre espressamente che *“le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salvo la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto di costituzione in giudizio...”*.

Dunque, per **le notifiche col ministero di agente notificatore** la disciplina dettata per il processo tributario **non si discosta affatto da quella ordinariamente prevista per il processo civile di cognizione.**

Non solo. La notificazione del ricorso introttivo e dell'appello può essere sia effettuata all'amministrazione finanziaria e all'ente locale **mediante consegna all'impiegato addetto** che ne rilascia ricevuta sulla copia, oppure con la **procedura di spedizione diretta in plico** raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'[articolo 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#).

In questo caso il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deve depositare, nella segreteria della commissione tributaria, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dalla controparte ([articolo 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#)).

Ciò posto, il termine di costituzione per il ricorrente in seguito alla notifica a mezzo del servizio postale del ricorso in appello decorre **non dalla data della spedizione diretta dell'atto, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario.**

Ciò è stato confermato dall'[ordinanza n. 26685](#) emessa dalla Corte di Cassazione in data **22.10.2018.**

Nel caso di specie, la società contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all'Iva; la CTP **aveva accolto il ricorso** con sentenza confermata dalla CTR che aveva ritenuto **l'appello inammissibile**, non avendo l'appellante **fornito la prova della notifica del ricorso.**

L'Ufficio decideva di procedere avanti alla Suprema Corte, rilevando la violazione e la falsa

applicazione dell'[articolo 53](#) e [articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) nonché dell'[articolo 156 c.p.c.](#)

Nello specifico, secondo l'Ente impositore, il **termine per la costituzione in giudizio dell'appellante** non sarebbe vincolato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello **della sua ricezione da parte del destinatario**, sicché il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declatoria di inammissibilità, essendo stato tempestivamente prodotto l'avviso di ricevimento del plico.

Il Giudice di legittimità, **con la richiamata ordinanza n. 26685/2018, ha accolto il ricorso proposto dall'Ufficio.**

In particolare la Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale già sancito in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui : "a) *il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione); b) non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"* (Cass. civ., n. 13452 e 13453/2017).

Nel caso di specie nell'atto di appello proposto dall'Ufficio erano state riportate **le fotocopie dell'avviso di ricevimento** sottoscritto dal domiciliatario della società contribuente, **con il timbro postale e la data**, unitamente all'attestazione della segreteria della CTR adita che aveva confermato l'allegazione di tale avviso all'atto introduttivo.

Alla luce di ciò la **Corte**, ritenendo la decisione della CTR non conforme ai principi di diritto summenzionati, ha **accolto il ricorso dell'Agenzia**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Rimborso Iva indebita a partire dalla restituzione all'acquirente

di **EVOLUTION**

L'articolo 8 della L. 167/2017 (legge europea 2017), con l'inserimento dell'articolo 30-ter nel D.P.R. 633/1972, ha previsto la possibilità per il cedente o prestatore di chiedere all'Erario la restituzione dell'Iva non dovuta entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa (nei casi in cui la non debenza dell'imposta risulti da accertamento definitivo).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa del tema a seguito della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Risposta n. 66 del 12 novembre 2018.

L'[articolo 8 della L. 167/2017](#) ha inserito nel D.P.R. 633/1972 l'articolo 30-ter:

- il cui **comma 1** ricalca quanto già disposto, in via generale, dall'[articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992](#), ossia che *"Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"*;
- il cui **comma 2** rappresenta la disposizione di **carattere innovativo** prevedendo che *"Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa"*.

In altri termini, il [comma 2 dell'articolo 30-ter](#) individua uno **specifico dies a quo** per i casi in cui l'applicazione di un'Iva non dovuta:

- abbia formato **oggetto di un accertamento**, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell'acquirente, e
- abbia comportato la **restituzione** al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell'imposta indebitamente assolta in via di rivalsa.

L'articolo 30-ter neutralizza gli effetti negativi in capo al **fornitore** nei casi in cui:

- quest'ultimo abbia **erroneamente applicato l'imposta in buona fede**,
- la fattura **non** sia stata **contestata** dal suo cliente e
- la rivalsa sia stata **regolarmente esercitata**.

Prima delle modifiche, infatti, se l'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione dell'imposta e l'**accertamento** diveniva **definitivo** – a seguito di un contenzioso tributario, per acquesenza o a seguito di accertamento per adesione – quando già erano decorsi due anni dal versamento dell'imposta, il fornitore **restava obbligato verso il cliente** per la restituzione di quanto ricevuto in via di rivalsa, ma **non** avrebbe avuto più il diritto di chiedere il **rimborso** all'Erario per decorrenza del termine biennale, rimanendo di conseguenza **inciso** del tributo.

Ora, invece, atteso che il **termine biennale** decorre dal momento della **restituzione** dell'Iva all'acquirente, esso di fatto risulta **differito** rispetto sia alla chiusura dell'accertamento sia alla data del **versamento**.

Infatti, a parere dell'Agenzia, “*I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell'Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo*” (**Risposta n. 66 del 12 novembre 2018**).

Dal tenore della disposizione va tenuto conto che il rimborso al fornitore è **subordinato** alla restituzione dell'imposta all'acquirente, sicché, **in caso di mancata restituzione l'istanza non può essere presentata**.

In altri termini, la **restituzione** dell'imposta addebitata in via di rivalsa **all'acquirente**, e da questi pagata al fornitore, pare costituire un **requisito necessario** per l'ottenimento del rimborso.

Una conferma in tal senso è arrivata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui “*per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'Iva indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa*” (**Risposta n. 66 del 12 novembre 2018**).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collo per la valanga deposito / freccia